

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 17 e 30 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO ANGELONI (Presidente pro tempore Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA' PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 5349/340 pf07-08/AM/ma del 5.6.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 5.6.2008 nei confronti di Vincenzo Angeloni e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per rispondere, il primo della violazione di cui agli artt, 1 comma 1 CGS e 17 NOIF per aver posto in essere la condotta meglio descritta nella parte motiva del deferimento e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente pro-tempore, contestazione quella indicata rettificata all'udienza del 17.7.2008 con l'attribuzione all'Angeloni della qualità di socio e non di Presidente della Società e dell'addebito alla Pescina Valle del Giovenco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS;
ritenuto che all'inizio del dibattimento i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS;
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, con riferimento alla contestazione dell'addebito come rettificato dalla Procura federale all'udienza del 17 luglio 2008, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'inibizione per mesi 2 (due) al sig. Vincenzo Angeloni e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 30 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(362) – APPELLO DELLA SOCIETA' AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI CINQUE PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO APPENA TERMINATO E € 500,00; L'INIBIZIONE PER TRE MESI AL SIG. GIOVANNI COSIMO; L'INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CLAUDIO COSIMO E LA SQUALIFICA PER DUE TURNI AL CALCIATORE FABIO PACELLA (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - C.U. n. 64 del 26.6.2008).**

La Procura Federale con atto del 7 / 13 maggio 2008 ha deferito alla CDT Abruzzo i seguenti tesserati: Cosimo Giovanni, presidente della società Pro Calcetto Avezzano, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; Cosimo Claudio e Pacella Fabio, rispettivamente dirigente il primo e calciatore il secondo della società Pro Calcetto Avezzano, per le medesime violazioni di cui sopra; la società Pro Calcetto Avezzano per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS delle violazioni ascritte al presidente ed ai due tesserati.

Il deferimento era motivato sul fatto accertato dell'impiego da parte della società Pro Calcetto Avezzano in 12 gare del campionato regionale calcio a 5 serie C1 di un calciatore di nome Wallace Barbosa Santos, non tesserato.

La CD Territoriale con decisione pubblicata il 26 giugno 2008 ha inflitto a Cosimo Giovanni l'inibizione di mesi tre, a Claudio Cosimo l'inibizione di mesi due, a Fabio Pacella la squalifica di due turni; alla società Pro Calcetto Avezzano cinque punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato appena terminato, nonché l'ammenda di € 500,00.

Avverso tale decisione ricorrono i sanzionati per la totale revoca della decisione medesima.

Sostengono i ricorrenti che la CDT avrebbe violato l'art. 30 comma otto CGS negando ai deferiti la copia degli atti sul presupposto, del tutto erroneo, di richiesta formulata tardivamente e, nel merito, di aver accolto il Deferimento non considerando che il calciatore impiegato nelle gare di cui trattasi era regolarmente tesserato.

La Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto dagli inibiti. In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso stesso.

I sanzionati, rappresentati dal proprio legale munito di procura, si sono riportati al ricorso, instando per il suo accoglimento.

Il ricorso, ammissibile in quanto sottoscritto anche dal difensore dei sanzionati munito di procura, è infondato.

L'asserita violazione del diritto alla difesa, lamentata dalla parte ricorrente, non sussiste atteso che i deferiti, presentando memoria difensiva e partecipando all'udienza di discussione del deferimento innanzi la CDT, hanno compiutamente esercitato le proprie difese, sanando così ogni eventuale vizio del procedimento.

La partecipazione del calciatore Santos Wallace Barbosa alle gare in oggetto è stata del tutto irregolare, atteso che il tesseramento del calciatore era stato sospeso dall'Ufficio Tesseramento, come risulta da comunicazione dello stesso Ufficio datata 21 gennaio 2008, in atti.

Peraltro non appare rientrare nei poteri procedurali di questa Commissione valutare la legittimità della sospensione del tesseramento del calciatore di cui trattasi, che appare immune da palesi vizi sia formali che sostanziali.

P.Q.M.

respinge il ricorso, conferma le sanzioni irrogate, dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Publicato in Roma il 30 luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete